

COMUNE DI BENE VAGIENNA

Provincia di Cuneo

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO VALIDO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 E PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2009 - CONCERTAZIONE

In data 27 luglio presso la Residenza Municipale del Comune di Bene Vagienna, ha avuto luogo l'incontro tra:

➤ **la delegazione di Parte pubblica:**

Presidente	Dott.sa MINNITI Lucia
Titolare del potere di rappresentanza	DELLAFERRERA Giuseppe
Responsabile del Servizio	BASSO arch. Enrico

➤ **la delegazione di Parte sindacale:**

R.S.U. (soggetto unitario)	BRUNO Franco ALESSANDRIA Attilio CHIARAMELLO Paolo
Organizzazione Sindacale Territoriale UIL	BRUNETTI Aurelio

In prosecuzione della riunione le Parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Decentrato – alla luce del C.C.N.L.22 gennaio 2004 valido per il biennio economico 2002/2003, 9 maggio 2006 valido per il biennio economico 2004/2005 e 11 aprile 2008 valido per il biennio 2006/2007 – per l'anno **2009**, nonché la concertazione ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004.

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Ambito di applicazione e durata
- ART. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ

- ART. 3 Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie (artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 e art. 4 del C.C.N.L. 9 maggio 2006)
- ART. 4 Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 CCNL del 22 gennaio 2004 e s.m.i.

TITOLO III

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

- ART. 5 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31/12/2003 ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. B) del CCNL del 1 aprile 1999
- ART. 6 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto
- ART. 7 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità al personale delle categorie A e B 1
- ART. 8 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del compenso per specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie D e C
- ART. 9 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del compenso per specifiche responsabilità di particolari categorie di lavoratori
- ART. 10 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dei compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

TITOLO IV

UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI

- ART. 11 Utilizzo delle risorse variabili destinate al pagamento delle indennità di rischio, maggiorazione orario notturno, festivo, festivo notturno e indennità di turno
- Art.12 Utilizzo risorse variabili
- ART. 13 Riepilogo complessivo delle risorse

TITOLO V

DEFINIZIONE CRITERI DI RIPARTO RISORSE DESTINATE AL PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ

- ART. 14 Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 15 Disposizioni finali

TITOLO VII

CONCERTAZIONE

- ART. 16 Buono pasto
- ART. 17 Retribuzione di risultato

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto è finalizzato a dare attuazione agli artt. 3 e 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, nonché alla richiamata conferma delle relazioni sindacali previste dal C.C.N.L. 1 aprile 1999.

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) si applica al personale del Comune di Bene Vagienna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o sino all'approvazione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che detti norme incompatibili con il presente.

Le Parti si incontrano annualmente per determinare la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie per l'esecuzione del presente Contratto per l'anno successivo, nel rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione.

Il presente accordo raggiunto in relazione alle materie demandate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro alla contrattazione decentrata integrativa assume come obiettivo prioritario la valorizzazione delle persone, fondata sul miglioramento delle competenze professionali possedute e sul contributo individuale assicurato al fine di supportare i processi di innovazione, di efficienza, di efficacia e di miglioramento dei Servizi per i cittadini (art. 2 C.C.N.L. 31 marzo 1999).

Inoltre, si basa sui seguenti principi:

- ❖ aumentare il livello di responsabilizzazione individuale ed il grado di coinvolgimento nei processi di miglioramento dell'Ente, assumendo il riconoscimento delle competenze professionali dei dipendenti quale valore irrinunciabile con la consapevolezza che la qualità dei Servizi erogati dall'Amministrazione è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti;
- ❖ coniugare le esigenze di valorizzazione delle persone ed il miglioramento dei risultati per l'Ente;
- ❖ perseguire le politiche tese alla ricerca di un più stretto collegamento fra contributi individuali e/o di gruppo e sistema degli incentivi.

Infine, in ordine alle norme di garanzia dei Servizi pubblici essenziali in caso di sciopero sono riconfermati i contingenti di personale minimi previsti per le giornate festive.

ART. 2

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

Dato atto che:

- 1 "Le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001);
- 2 le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di C.C.N.L. vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le Parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ – COSTITUZIONE DEL FONDO.

ART. 3

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 e art. 4 del C.C.N.L. 9 maggio 2006)

Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 del C.C.N.L. 1999 e successive modificazioni ed integrazioni) sono determinate annualmente dall'Amministrazione e oggetto di confronto con le OO.SS.

Con effetto dal 31 dicembre 2003 e **a valere dall'anno 2004** tale fondo è composto da una parte definita "RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE" (art. 31, comma 2) che sono storicizzate anche per gli anni futuri, e da un'altra parte definita "RISORSE EVENTUALI e VARIABILI" (art. 31, comma 3) che può variare di anno in anno secondo le disposizioni previste.

Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 32, 33, 35, 36, 37 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 come integrato dal C.C.N.L. 9 maggio 2006, nonché della disciplina dell'art. 17 del C.C.N.L. 1 aprile 1999 e s.m.i. con i seguenti criteri:

- mantenere per il personale collocato nelle categorie A e B, posizione economica B1, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, l'indennità di cui all'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 16 luglio 1996, confermata dall'art. 8 del C.C.N.L. 9 maggio 2006;
- costituire il fondo per la corresponsione della cosiddetta indennità di comparto (art. 33);
- mantenere integre nel tempo le risorse destinate per le progressioni economiche orizzontali (artt. 34 e 35);
- prevedere le risorse necessarie per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale di Cat. D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative (art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 1 aprile 1999, come modificata dall'art. 7 del C.C.N.L. 9 maggio 2006);
- compensare le specifiche responsabilità del personale di Cat. C e D attribuite con atto formale dell'Ente (art. 17, comma 2, lett. i, del C.C.N.L. 1 aprile 1999 aggiunta dall'art. 36, comma 2, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004);
- quantificare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dei Servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno, orario notturno, festivo, festivo notturno, ecc.);
- identificare le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 1 aprile 1999 (rischio, disagio, ecc.);
- di mantenere nel limite consentito dal fondo le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, proseguendo nell'attività di valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi (art. 37).

Art. 4

COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 C.C.N.L. 22 gennaio 2004 e s.m.i.

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 così come integrato dall'art 4 del C.C.N.L. 9 maggio 2006, **per l'anno 2009** risulta così costituito:

1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e dell'art. 4, comma 1, del C.C.N.L. 9 maggio 2006 così composte:

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 14 comma 4 – riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999	
	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2: ex lett. b) <i>fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno</i> ex lett. c) <i>fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità</i> ex lett. d) <i>fondo per la qualità della prestazione individuale</i> ex lett. e) <i>fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi</i>	39.685,24
	Quota parte lavoro straordinario posizioni organizzative Economie per part time	
	Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio rese disponibili, ai sensi del successivo comma 4	
	Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	
	Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993	
	Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.	
	Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.	
	Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di posti di organico del personale con qualifica dirigenziale	
	Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 pari a €	
	Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di decentramento e delega di funzioni	
	Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dal 1° gennaio 2004	
	Art. 17 comma 2 lettera b quote retribuzioni progressioni economiche orizzontali acquisite al fondo anche del personale cessato periodo 1999-2008	8.612,62
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari a €	
	Art. 4 comma 2 recupero R.I.A. e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con decorrenza 1 gennaio 2000	440,91
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a € 274.670,00	1.702,95
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno	1.373,35

	2001 pari a € 274.670,00	
C.C.N.L. 09/05/2006	Art. 4, comma 1 incremento 0,50% del monte salari anno 2003 pari a € 277.840,00	1.389,20
C.C.N.L. 11/4/2008	Art. 8 comma 2 incremento 0,60% monte salari anno 2005 pari a € 370.589,53	2.223,54
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI		55.427,81

Le risorse da destinarsi alla contrattazione decentrata integrativa di cui al presente contratto saranno erogate fino alla concorrenza del rispetto del limite di spesa del personale stabilito dal vigente quadro normativo delineato dall'art. 1 c. 557 L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. e dalle corrispondenti previsioni delle Leggi finanziarie vigenti per gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

2. *Risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e dell'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 9 maggio 2006 così composte:*

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 – lettera d) (sostituito dall'art. 4 comma 4 C.C.N.L. 5 ottobre 2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997:	
	Art. 15 comma 1 – lettera e) economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 – comma 57 e seguenti Legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni	
	Art. 15 comma 1 – lettera k) (come da art. 4 comma 3 C.C.N.L. 5 ottobre 2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale	8.878,92
	Art. 15 comma 1 – lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14, comma 1, a consuntivo anno 2005	
	Art. 15 comma 2 – ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all'1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997	1.204,06
	Art. 15 comma 4 – risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di servizi di controllo interno	
	Art. 15 comma 5 – risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (non per incremento stabili delle dotazioni organiche)	
C.C.N.L. 14/09/2000	Art. 17 – comma 5 – le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Economie derivanti dall'anno 2005.	

	Art. 54 quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria.	229,00
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 , comma 4 , quota risorse che possono essere destinate al trattamento accessorio in riferimento a: contratti di sponsorizzazione, accordi e collaborazioni per acquisire a titolo gratuito interventi , prestazioni, servizi; convenzioni con soggetti pubblici e privati; contributi all'utenza per servizi pubblici non essenziali.	780,00
C.C.N.L. 09/05/2006	Art. 4, comma 2, lett. a, incremento 0,30% del monte salari anno 2003	
C.C.N.L. 11/04/2008	Art.8 comma 3	
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI		11.191,98

Le risorse da destinarsi alla contrattazione decentrata integrativa di cui al presente contratto saranno erogate fino alla concorrenza del rispetto del limite di spesa del personale stabilito dal vigente quadro normativo delineato dall'art. 1 c. 557 L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. e dalle corrispondenti previsioni delle Leggi finanziarie vigenti per gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

TITOLO III

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

ART. 5

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIA' EFFETTUATE A TUTTO IL 31/12/2005 – ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL C.C.N.L. DEL 1 APRILE 1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 4.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato.

Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività nell'importo ancora in godimento dal personale interessato alla luce di quanto rubricato all'art.4.

L'utilizzo del fondo al 1° gennaio **2009** risultante dall'applicazione di quanto sopra stabilito e destinato al finanziamento delle progressioni orizzontali ammonta a complessivi **€ 14.847,68**.

Si destinano per l'anno **2009** risorse pari ad **€ 14.847,68** per l'attivazione delle progressioni economiche orizzontali, che avranno decorrenza 01.01.2009 ed a cui sarà sottoposto tutto il personale dipendente sulla base dei criteri definiti dal successivo art.18.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali ammontano a complessive **€ 14.847,68**.

ART. 6

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno **2009**, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.

Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4 del predetto articolo, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

Per l'anno **2009** le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono invariate rispetto all'anno precedente.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento dell'indennità di comparto ammontano a complessivi **€ 8.803,44**.

ART. 7

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' AL PERSONALE DELLE CATEGORIE A e B1.

Ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. 9 maggio 2006 è confermata per il personale assunto in profili collocati nelle categorie A e B1, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, l'indennità di € 64,56 annui lordi, di cui all'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 16 luglio 1996.

L'importo complessivo determinato per l'anno **2009** è pari a **€ 193,68**.

ART. 8

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEL COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AFFIDATE AL PERSONALE DELLA CATEGORIA D E C.

Per i dipendenti della categoria D e C, che non risultino incaricati di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, come previsto dall'art. 17, comma 2, lett. f), del C.C.N.L. del 1

aprile 1999, così come modificato dall'art. 7 del C.C.N.L. 9 maggio 2006, può essere determinato un compenso annuo lordo in misura non superiore a € 2.500,00.

L'importo complessivo determinato per l'anno **2009** è condizionato alle capacità di spesa relative al bilancio € 0,00.

Profilo	Tipologia di responsabilità	Somma prevista

ART. 9

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEL COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

Per i dipendenti cui sono state attribuite specifiche responsabilità previste dall'art. 17, comma 2, lett. i) del C.C.N.L. del 1 aprile 1999, così come integrato dall'art. 36 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, è previsto un compenso nella misura massima di € 300,00 annui lordi.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale compenso sono le seguenti:

Tipologia di Responsabilità	Profilo interessato	Somma prevista
Elettorale	Cat. D1	300,00
Stato civile	Cat. B7	300,00

ART. 10

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DESTINATI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, si destinano per l'anno in corso risorse stabili per finanziare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'importo pari a **€ 12.500,00**.

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse stabili per l'anno **2009**:

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2009		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 – lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali già effettuate a tutto il 31 dicembre 2008.	22.060,55
	Art. 17 comma 2 – lettera b) progressioni orizzontali anno 2009.	14.847,68
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 33 comma 4 – richiamo tabella D Indennità di comparto: importi da riconoscere al personale dipendente anno 2009	8.803,44
	Art. 32 comma 9 - Indennità al personale della categoria B1 da riconoscere per l'anno 2009	193,68
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 – lettera f) Compenso per specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D	
	Art. 17 comma 2 – lettera i) Compenso per specifiche responsabilità di particolari categorie di lavoratori	600,00
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 4 incrementi economici	
TOTALE		46.505,35
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	8.500,00
TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI		55.005,35

TITOLO IV

UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI

Le Parti convengono di destinare le risorse variabili al finanziamento degli istituti enunciati negli articoli seguenti.

ART. 11

UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI RISCHIO E MAGGIORAZIONE ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO NOTTURNO.

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, è corrisposta:
 - a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
 - b) è quantificata in complessivi € 30,00 mensili lordi (art. 41 C.C.N.L. del 22 gennaio 2004).

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

<i>Profilo Professionale</i>	<i>N. Addetti</i>	<i>Somma Prevista</i>
Personale addetto ai servizi esterni	3	€ 1.080,00

2. La maggiorazione della retribuzione per orario notturno, festivo, e festivo notturno, in applicazione dell'art. 24, comma 5, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, è rispettivamente corrisposta:
 - a) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno, in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
 - b) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno, in orario festivo notturno con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.
3. L'indennità di turno, in applicazione dell'art. 17, comma 2, lettera d), del C.C.N.L. 1 aprile 1999, è corrisposta al personale di vigilanza soggetto a turnazione i cui valori sono stabiliti come segue:
 - a) turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lettera C);
 - b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lettera C);
 - c) turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lettera C).

<i>Profilo Professionale</i>	<i>N. Addetti</i>	
Personale di vigilanza	2	5.000,00

Le risorse destinate per l'anno **2009** alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo presunto pari a **€ 5.000,00**.

Tale maggiorazione è corrisposta con cadenza trimestrale dopo aver accertato i servizi effettivamente svolti.

Art.12

UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AL PAGAMENTO INCENTIVI PER PRESTAZIONI CORRELATE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE INDICATE NELL'ART.15 COMMA1 LETTERA K.

Ai sensi dell'art.17, comma 2, lettera g) del CCNL del 1° aprile 1999 l'importo di € 24.527,45 è destinato al pagamento degli incentivi che nello specifico riguardano l'esercizio delle competenze previste dal D.Lgs. n.30/2007 e assegnate con D.M. 28 aprile 2008 al personale dell' ufficio demografico.

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse variabili per l'anno **2009**:

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2009		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 14/09/2000	Art. 37 - Indennità di rischio (art. 17, comma 2, lettera d, C.C.N.L. 1 aprile 1999 e art. 41 C.C.N.L. 22 gennaio 2004)	1.080,00
	Art. 24, comma 5 - Maggiorazione della retribuzione per orario notturno, festivo e notturno festivo (art. 17, comma 2, lettera d, C.C.N.L. 1 aprile 1999)	
	Art. 22 - Indennità di turno (art. 17, comma 2, lettera d, C.C.N.L. 1 aprile 1999)	5.000,00
TOTALE		
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17, comma 2, lettera a - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	5.011,98
TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI		11.091,98

In conclusione le risorse complessivamente disponibili per finanziare la produttività ed il miglioramento dei servizi ammontano a complessivi **€ 65.507,81**, così composte:

- **€. 55.427,81** derivanti dall'impiego di risorse stabili
- **€. 11.091,98** derivanti dall'impiego di risorse variabili.

ART. 13

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente destinate al finanziamento del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività nonché del Fondo per il lavoro straordinario stanziato per l'anno **2009**.

DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO IN EURO
Risorse decentrate stabili	55.427,81
Risorse decentrate variabili	11.091,98
<i>Totale costo contrattaz. coll. decentrata</i>	<i>66.519,79</i>
Fondo Lavoro straordinario	
TOTALE GENERALE	66.519,79

Le risorse da destinarsi alla contrattazione decentrata integrativa di cui al presente contratto saranno erogate fino alla concorrenza del rispetto del limite di spesa del personale stabilito dal vigente quadro normativo delineato dall'art. 1 c. 557 L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. e dalle corrispondenti previsioni delle Leggi finanziarie vigenti per gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

TITOLO V

DEFINIZIONE CRITERI DI RIPARTO RISORSE AL PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ

Art. 14

RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno **2009** sono pari a **€ 12.500,00** così come di seguito specificato:

- miglioramento qualità dei servizi dell'area tecnica : 7.500,00;
- miglioramento qualità dei servizi dell'area di vigilanza: 2.000,00;
- miglioramento qualità dei servizi dell'area economico-finanziaria – settore tributi (lotta all'evasione fiscale): 2.000,00;
- miglioramento qualità dei servizi dell'area amministrativa – (trasporti extra scolastici): 1.000,00.

In aggiunta alle risorse di cui sopra, verranno erogate al personale dei servizi demografici impegnati nel progetto di cui a circolare n.17 del 28/11/2008, i fondi attribuiti dallo Stato ai sensi del D.Lgs. 30/2007 pari ad **€ 1.011,98**. Tale spesa, siccome finanziata dallo Stato, non incide sul patto di stabilità interno del personale ai sensi dell'art.1 comma 557 L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.

Verranno altresì destinate alla produttività collettiva ed individuale eventuali somme derivanti dalle economie di utilizzo del fondo, nel rispetto del limite di spesa del personale stabilito dal vigente quadro normativo delineato dall'art. 1 c. 557 L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. e dalle corrispondenti previsioni delle Leggi finanziarie vigenti per gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.

TITOLO VII

CONCERTAZIONE (Art. 6 C.C.N.L. 22 gennaio 2004)

ART. 16

BUONO PASTO

Le parti nel prendere atto che l'importo del buono pasto presenta una staticità dalla data della sua attuazione ed in considerazione degli aumenti succedutisi nel mercato della ristorazione, stabiliscono che lo stesso a decorrere dalla data di esecutività del presente accordo venga erogato in misura di **€ 14,00** giornalieri come già deliberato in altri enti del comparto.

ART. 17

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Le Parti relativamente all'anno **2009** stabiliscono concordemente che l'importo della retribuzione di risultato da attribuire agli aventi diritto prevista dall'art. 10, comma 3, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione verrà corrisposta a seguito di valutazione operata mediante la compilazione da parte del Nucleo di valutazione di apposita scheda.

Le parti danno atto che tutti gli importi indicati nel presente contratto vanno considerati in merito alla effettiva capacità di spesa dell'ente nel rispetto delle leggi finanziarie in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Delegazione di Parte pubblica:

PRESIDENTE
F.to MINNITI Lucia

F.to DELLAFERRERA Giuseppe

Responsabile del Servizio

F.to BASSO Enrico

Delegazione di Parte sindacale:

R.S.U. (soggetto unitario)

F.to BRUNETTI Aurelio

F.to CHIARAMELLO Paolo